



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Via A. Vescovo, 3 30030 - PIANIGA (VE) Tel 041/469424 Fax 041/5199043
istcompianiga@tiscali.it veic83000g@istruzione.it VEIC83000G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. Fisc. 82011600275 - Cod. Mecc. VEIC83000G



CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA E ALL'ESAME DI STATO

Gli allievi della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, salvo quanto previsto dall'art.4 comma 6 del DPR 249 del 24/6/1998 (che riguarda "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto").

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il collegio dei docenti ha fissato dei criteri che tutti i consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione / non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo.

Prima di procedere alla valutazione il collegio dei docenti deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa (DPR n. 122 del 22 giugno 2009 e CM n. 20 del 4 marzo 2011 e art 5 D.Lgs 62/2017). Il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo del 25% rispetto al monte orario complessivo.

Il collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute a motivi adeguatamente documentati e tali da consentire a ciascun docente di avere elementi per una valutazione dell'alunno (vedi delibera del Collegio del 12/09/2017)

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe – che deve operare come un collegio "perfetto" - procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a:

- Risultati conseguiti nelle diverse discipline con riferimento ai relativi criteri di attribuzione del voto deliberati dal Collegio dei docenti.
- Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri deliberati dal Collegio dei docenti.

Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5 (cinque), insufficienza grave la valutazione 4 (quattro).

Il consiglio di classe a maggioranza delibera di **NON AMMETTERE** l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione alla classe successiva.

In particolare:

- in presenza di cinque o più insufficienze lievi;
- in presenza di due insufficienze gravi accompagnate da più insufficienze lievi;
- in presenza di tre o più insufficienze gravi.

Il consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

Nel caso in cui una o più valutazioni siano portate a 6 si provvederà a compilare il predisposto allegato alla scheda di valutazione.

il Consiglio di classe delibera con adeguata motivazione la non ammissione alla classe successiva.

Le motivazioni possono essere le seguenti:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (scrittura, calcolo, logico-matematiche)
- mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati
- gravi carenze e assenza di miglioramento relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.
- L'accordo tra membri dell'équipe di specialisti/servizi sociali, famiglia e scuola



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Via A. Vescovo, 3 30030 - PIANIGA (VE) Tel 041/469424 Fax 041/5199043
istcompianiga@tiscali.it veic83000g@istruzione.it VEIC83000G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. Fisc. 82011600275 - Cod. Mecc. VEIC83000G



Comunicazione alla famiglia:

- Nel corso dell'anno scolastico e in particolare immediatamente dopo i consigli di classe, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell'anno scolastico, il coordinatore di classe informa la famiglia mediante comunicazione scritta eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione.
- In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, successivamente allo scrutinio del secondo quadrimestre, il coordinatore di classe avverte telefonicamente la famiglia e consegna successivamente in presenza del dirigente o delegato una lettera di informazione.

CRITERI per l'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato dispone l'ammissione degli studenti all'esame di stato, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

- Aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale
- Aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

VOTO IN DECIMI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Per i soli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Collegio dei Docenti inseriti nel PTOF.

Il voto di ammissione può essere inferiore al 6/10 qualora sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale dell'esame.

Deliberato nel Collegio Docenti del 28 febbraio 2018